

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE SULLE MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 285 (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE)

E ALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE DELLE SIM

REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI “PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE” E “GRANDI ESPOSIZIONI”

RISPONDENTI	ABI		
ARGOMENTO	OSSERVAZIONI	VALUTAZIONI (Si/No/Parzialmente/Chiarimento)	MOTIVAZIONI
<p>Stress testing (cfr. Parte Prima - Titolo III - Capitolo 1 - Sezione II - paragrafo 3.2.1)</p>	<p>E' stato osservato che, differentemente dalle GL EBA, le nuove disposizioni della Circolare sembrano richiedere alle banche di classe ICAAP 2 di considerare nelle prove di stress anche la componente rischio base e i modelli per poste con opzionalità come i depositi a vista. È stato, quindi, chiesto di limitare questi obblighi alle sole banche di classe ICAAP 1.</p>	<p>PARZIALMENTE</p>	<p>Premesso che esistono differenze tra le categorie di classificazione degli intermediari previste dalle GL EBA sul rischio tasso e le classi ICAAP della Banca d'Italia, si ritiene che anche per le banche di classe ICAAP 2 semplici ipotesi di stress sulle principali ipotesi comportamentali e sul rischio base – quando rilevante – forniscano informazioni necessarie per una migliore valutazione dell'esposizione al rischio. Il testo è stato modificato come segue: <i>“Le banche appartenenti alle classi 1 e 2 alla classe 1 considerano altresì i seguenti aspetti: cambiamenti sostanziali delle relazioni tra i principali tassi di mercato (rischio base); cambiamenti nelle ipotesi formulate con riferimento al comportamento dei clienti rispetto ai “depositi a vista” e alle altre opzioni comportamentali incorporate in attività e passività (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato dei prestiti a favore della clientela). Le banche appartenenti alla classe 2 considerano</i></p>

			<i>variazioni nelle principali ipotesi riferite a modelli comportamentali della clientela (ad esempio, i “depositi a vista”) e - solo se materiale - il rischio base.”</i>
<i>Stress testing (cfr. Parte Prima - Titolo III - Capitolo 1 - Sezione II - paragrafo 3.2.1)</i>	E' stato osservato che le nuove disposizioni della Circolare richiedono alle banche di considerare nelle prove di stress la componente rischio base senza distinguere fra l'approccio del valore economico e quello del margine di interesse. In connessione con ciò, è stato chiesto di chiarire la definizione di “rischio base” e di inserire un riferimento esplicito al solo margine di interesse poiché l'unico materialmente colpito dal rischio base.	CHIARIMENTO A LATO	Per la definizione di rischio base come “cambiamenti sostanziali delle relazioni tra i principali tassi di mercato” occorre fare riferimento alle GL EBA 2015/08, che sono coerenti con Basilea ¹ e fanno riferimento sia all'approccio del valore economico sia a quello del margine d'interesse. Il rischio base deve essere quindi considerato in entrambi gli approcci dalle banche di classe 1 ICAAP e – solo se materiale - anche dalle banche di classe 2 ICAAP.
<i>Misurazione dei singoli rischi (cfr. Parte Prima - Titolo III - Capitolo 1 - Sezione II - paragrafo 3.2)</i>	E' stato osservato che il riferimento alla metodologia semplificata potrebbe essere interpretato in maniera troppo estensiva, nel senso che questa metodologia possa essere utilizzata da tutte le banche indipendentemente dalla classe ICAAP di appartenenza. E' stato perciò proposto di eliminare il	CHIARIMENTO A LATO	Diversamente da quanto ritenuto dal rispondente alla consultazione, tutte le banche possono adottare la metodologia semplificata o, se dotate di una propria metodologia interna, utilizzare come riferimento quella semplificata.

¹ BCBS “Interest rate risk in the banking book”, aprile 2016

	<p>paragrafo che fa riferimento alla metodologia semplificata per tutte le banche.</p>		
<p><i>Nozione di soggetti del sistema bancario ombra (shadow banking entity).</i></p>	<p>E' stato richiesto di precisare se, ed eventualmente con riferimento a quali fattispecie, tale definizione si discosti da quella di "soggetti finanziari non regolamentati", attualmente in uso.</p>	<p>CHIARIMENTO A LATO</p>	<p>La nozione di soggetti del sistema bancario ombra è contenuta nel paragrafo 11 – Definizioni – delle GL EBA, dove vengono riportate puntualmente anche le fattispecie esplicitamente escluse dalla medesima definizione.</p>
<p><i>Nozione di soggetti del sistema bancario ombra (shadow banking entity).</i></p>	<p>E' stato chiesto di chiarire se i soggetti con sede in Italia o nella UE possano essere considerati sempre "vigilati" e di conseguenza come "imprese escluse" ai sensi degli orientamenti EBA.</p>	<p>CHIARIMENTO A LATO</p>	<p>Cfr. commento precedente.</p>
<p><i>"Approccio principale" e "approccio alternativo"</i></p>	<p>E' stato chiesto di precisare se le banche possano scegliere liberamente l'approccio da utilizzare o, in caso contrario, di specificare gli eventuali criteri a cui devono attenersi per la sua identificazione.</p>	<p>CHIARIMENTO A LATO</p>	<p>Gli intermediari possono adottare l'approccio principale soltanto se dispongono di efficaci processi e meccanismi interni di controllo, gestione e mitigazione del rischio di concentrazione, verificati dall'autorità di vigilanza (paragrafo 21 delle GL).</p>
<p><i>Limiti alle esposizioni per le banche che si avvalgono dell'approccio principale</i></p>	<p>E' stato chiesto di chiarire le modalità da seguire per la fissazione dei limiti alle esposizioni da parte delle banche</p>	<p>CHIARIMENTO A LATO</p>	<p>Gli intermediari devono stabilire limiti complessivi e individuali per le proprie esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra in linea con i criteri previsti</p>

	che si avvalgono del <i>principal approach</i> .		ai paragrafi 18 e 19 delle GL. Eventuali dubbi interpretativi sulle GL potranno essere veicolati all'EBA attraverso il canale delle Q&A.
--	--	--	--